**Messaggio**

**7691** 21 agosto 2019 CANCELLERIA DELLO STATO

**Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 18 febbraio 2019 presentata nella forma elaborata da Massimiliano Robbiani e cofirmatari per la modifica dell’art. 60 della Legge sull’esercizio dei diritti politici (Introduzione dell’obbligo di presentazione del casellario giudiziale di altri paesi se si è in possesso di una seconda cittadinanza)**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

l’iniziativa parlamentare presentata il 18 febbraio 2019 nella forma elaborata da Massimiliano Robbiani e cofirmatari per la modificazione dell’articolo 60 della legge del 7 ottobre 1998 sull’esercizio dei diritti politici chiede che i cittadini svizzeri in possesso di una o più altre cittadinanze debbano presentare l’estratto del casellario giudiziale rilasciato dalle autorità dei loro altri paesi di cittadinanza.

L’atto parlamentare fa riferimento alla legge del 7 ottobre 1998. Va però ricordato che il 19 novembre 2018 il Gran Consiglio ha adottato la nuova legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), in vigore dal 1° settembre 2019 (BU 2019, 265). Il deposito dell’estratto del casellario giudiziale figura nell’articolo 47 capoverso 3 della nuova legge: è semmai questa disposizione a dover essere modificata.

La proposta ha una sua logica perché cercherebbe di perseguire l’obiettivo secondo cui l’autorità, e quindi il cittadino mediante la pubblicazione nel Foglio ufficiale o all’albo comunale, ottiene l’informazione su qualsiasi condanna in qualsiasi Paese subita da un candidato. Nella realtà questo obiettivo non è raggiungibile. Innanzitutto, le nostre autorità non sono (o non lo sono sempre) a conoscenza se un cittadino svizzero ha una o più altre nazionalità. Per esempio, se un cittadino svizzero acquisisce una seconda cittadinanza, non vi è un obbligo specifico di informazione.

Di regola, le autorità estere comunicano all’Ufficio federale di polizia la pronuncia di condanne inflitte all’estero contro cittadini svizzeri. Tuttavia, anche riguardo ai cittadini svizzeri vi potrebbero essere condanne pronunciate all’estero non segnalate. In effetti, vi deve essere un accordo tra la Svizzera e l’altro Paese sullo scambio di informazioni come la convenzione europea del 20 aprile 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1); senza un tale accordo non vi è lo scambio di informazioni con l’altro Paese. Inoltre, secondo l’articolo 22 della convenzione, le autorità svizzere non ricevono la comunicazione della condanna di una persona svizzera con la cittadinanza di un altro Stato, se questa è stata condannata sul territorio di questo secondo Stato. Le autorità svizzere iscrivono in modo rapido le condanne pronunciate all’estero. Le autorità estere non sempre però comunicano in modo celere tali informazioni: d’altronde, l’articolo 22 della convenzione indica che le comunicazioni devono avvenire almeno una volta all’anno. Di conseguenza, le informazioni su condanne pronunciate all’estero non sempre sono aggiornate.

Reputiamo che vi siano importanti ragioni pratiche che sconsigliano la modificazione proposta nell’atto parlamentare. Anche la presentazione di un’autodichiarazione non ci sembra una via percorribile in questo contesto.

In conclusione, invitiamo il Gran Consiglio a respingere l’atto parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri